

Risposte ai quesiti

per la procedura negoziata – sotto soglia comunitaria – con il sistema di gara ufficiosa e con aggiudicazione all’offerta al massimo ribasso avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMMOBILI, STABILI ED UFFICI IN USO ALLA FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO –CIG 03166278DB

Quesito 1)

non siamo in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS6; possiamo dimostrare in altro modo il requisito ?

Quesito 2)

E’ consentito il subappalto fino al 30% nella categoria prevalente ? E in tal caso il concorrente deve dimostrare il possesso soltanto del 20% nella stessa categoria prevalente ?

Quesito 3)

L’attestazione SOA deve essere nella categoria prevalente ? E in alternativa all’attestazione SOA il possesso dei requisiti equivalenti deve essere dimostrato nella stessa categoria prevalente ? e quindi il volume di fatturato di €. 100.000,00 nel quinquennio deve essere dimostrato nella categoria prevalente oppure può essere dimostrato in tutte le categorie richieste ?

Quesito 3 bis)

È possibile partecipare alla procedura possedendo la SOA con categoria OG1?

La seguente risposta integra e sostituisce quanto pubblicato in data 14 maggio 2009, inoltre vedasi pure errore materiale evidenziato nell’ultimo paragrafo

Risposte ai Quesiti 1-2-3 -3bis:

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, non è soggetto alla qualificazione secondo il sistema di qualificazione unico degli esecutori (attestazione SOA) che è previsto soltanto per gli appalti superiori alla soglia anzidetta dall’art. 40 comma 2 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - d’ora in avanti indicato per brevità come “Codice”).

Si applica invece nell’art. 28 D.P.R. 34/2000 (che l’art. 256 Codice mantiene in vigore fino all’emanazione del Regolamento previsto dall’art 5 Codice); questo articolo 28 richiede che l’azienda offerente dimostri il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale ivi stabiliti e specificamente indicati nel disciplinare di gara di SCM. (al punto 7. pag. 7).

Il disciplinare di gara ha previsto che le aziende che producono l’attestazione SOA sono sollevate dall’onere di fornire la documentazione dell’art. 28 cit. a dimostrazione dei requisiti, poiché sono già comprovati dall’attestazione SOA.

Si sottolinea che viene richiesta l’attestazione SOA o in alternativa la dichiarazione dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 100.000,00= IVA esclusa;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il disciplinare di gara ha indicato la distinzione dei lavori nelle categorie SOA (OS6 prevalente e secondarie OS3, OS7, OG1) ai soli fini del rilascio del certificato di Regolare Esecuzione Lavori utilizzabile nell'interesse delle aziende esecutrici per le ulteriori qualificazioni nel sistema di qualificazione unico SOA.

Tuttavia si applica anche l'art. 118 Codice, anche se collocato nel Titolo I dei Contratti di rilevanza comunitaria, ma incluso nel richiamo generale dell'art. 121 Codice delle norme applicabili ai Contratti sotto soglia in quanto non derogate.

Per l'art. 118 Codice la stazione appaltante indica la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie e tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili - alle condizioni e previa autorizzazione di SCM ai sensi dell'art. 11 CSA. Soltanto per la categoria prevalente è stabilito il limite al subappalto nella misura massima del 30% del relativo importo.

Le categorie SOA, prevalente e secondarie, servono solo per certificato di regolare esecuzione e per il subappalto.

L'impresa richiedente può partecipare anche senza la categoria SOA della categoria prevalente, fermo restando che nella categoria prevalente potrà subappaltare **non** oltre il 30% e perciò deve essere o mettersi in grado di eseguire in proprio per il 70%.

Quesito 4

Abbiamo preso visione della lettera d'invito pubblicata sul sito www.scuolecivichemilano.it riguardo alla gara della Manutenzione Immobili, si chiede se possono partecipare alla gara solo le aziende espressamente invitate da SCM?

Risposta al quesito 4

Non è prevista una fase di prequalifica seguita da invito individuale. L'invito è pubblico ed è già rivolto da SCM a tutte le aziende interessate, quindi le stesse possono prelevare direttamente e liberamente i documenti di gara disponibili sul sito e richiedere gli altri documenti tecnici utilizzando la procedura indicata nell'invito pubblico.

Quesito 5

Non avendo né i requisiti né l'attestazione SOA per la categoria OS6 (prevalente), possiamo partecipare comunque alla gara? Considerando i seguenti fattori:

5.1 - nel nostro certificato CCIAA non risultano scritte nell'oggetto le lavorazioni da fabbro, falegname e vetraio

5.2. - non possedendo attestazione soa per la categoria OS6, bisogna dichiarare di possedere i requisiti (che non possediamo)

5.3. - nel modello B.1 da voi redatto al punto G indicate: "che l'impresa possiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di servizi per il ramo relativo alla gara cui intende partecipare" - non avendo i requisiti per la categoria OS6 (prevalente) non rischio l'esclusione e inoltre di dichiarare il falso?

Risposta 5.1.

La categoria prevalente OS riguarda le finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, quindi riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

L'assenza di tali attività nell'oggetto sociale rileva sotto due profili e il primo riguarda il potere di rappresentanza dell'organo amministrativo.

L'azienda concorrente è onerata di sopperire alla carenza di oggetto sociale fornendo, all'atto della presentazione dell'offerta, una delibera dell'assemblea dei soci ovvero una loro dichiarazione totalitaria di autorizzazione all'organo amministrativo a presentare l'offerta oltre i limiti dell'oggetto sociale.

In un secondo profilo, l'assenza di tali attività nell'oggetto sociale comporta la presunzione - semplice e superabile con prova contraria - che la società non possiede le risorse tecniche e professionali per lo svolgimento delle attività estranee all'oggetto sociale e che pertanto non è in grado di eseguire direttamente i lavori oggetto della procedura di gara. **La società ha quindi l'onere di dimostrare il contrario, cioè il possesso delle risorse tecniche e professionali, oltre quelle economiche e finanziarie. In mancanza di adeguata dimostrazione non potrebbe che essere esclusa. Si precisa che l'anzidetta dimostrazione può essere fornita in sede di gara con una autocertificazione nella forma della dichiarazione sostitutiva (confronta Modello B.2) a firma e sotto la responsabilità del legale rappresentante della società.**

Risposta 5.2.

Si rinvia alle risposte esaurienti già pubblicate per quesiti nello stesso argomento – Vedi quesiti 1,2,3,3bis

Risposta 5.3.

La dichiarazione del possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per i servizi da appaltare non riguarda l'attestazione SOA (che concerne il possesso dei requisiti di qualificazione per l'ammissione alle gare per l'affidamento dei lavori pubblici), ma ogni provvedimento di autorizzazione della pubblica Amministrazione oppure ogni iscrizione abilitante ad albi o ruoli senza di cui non è consentito svolgere l'attività di impresa specifica. Rientra nelle capacità professionali dell'azienda concorrente la conoscenza delle autorizzazioni o iscrizioni abilitanti richieste dalla legge, mentre il disciplinare si limita a richiedere una dichiarazione onnicomprensiva sotto la responsabilità del dichiarante.

A titolo di esempio si indica l'abilitazione di cui all'art. 3 D.M. 22-1-2008 n. 37 per le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 1 dello stesso D.M. (impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali), abilitazione che consegue al possesso dei requisiti richiesti e certificato a seguito di denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa tuttavia che ai fini della presente procedura il possesso della sopradetta abilitazione per attività impiantistica è facoltativa e non necessaria, poiché nei lavori da appaltare rientrano soltanto interventi di manutenzione ordinaria o di primo intervento in emergenza per i quali ai sensi dell'art. 8 D.M. 22-1-2008 n. 37 non è obbligatorio l'affidamento a ditta abilitata.

Ogni autocertificazione o dichiarazione di requisiti o autorizzazioni dell'azienda concorrente deve essere veritiera. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 483 codice penale in base a quanto stabilito dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), che qui si trascrivono:

“art. 76. (L) Norme penali - comma 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (...omissis...) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”

“codice penale - art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

Quesito 5

Da analisi del bando avente come oggetto: "lavori di esecuzione di tutte le opere occorrenti per la manutenzione e riparazione di immobili, stabili ed uffici in uso alla fondazione scuole civiche di Milano", con la presente Vi chiediamo cortesemente delucidazioni sul criterio di aggiudicazione.

- L'aggiudicazione avverrà mediante ribasso percentuale unico sui prezzi unitari applicati nel listino del Comune di Milano **con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163/2006**, con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, stesso decreto?

Quesito 6

PER IL BANDO DESCRITTO IN OGGETTO COME CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE **PARLIAMO DI VECCHIO TAGLIO DELLE ALI?**

Risposta a quesiti 5,6

Il disciplinare di gara (art. 9) non prevede alcuna esclusione automatica per nessuna delle offerte anormalmente basse, le quali pertanto sono tutte indistintamente sottoposte a procedimento di verifica della congruità del prezzo offerto.

Infatti l'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (per brevità Codice) per lavori inferiori alla soglia di 1 milione di euro consente l'anzidetta esclusione automatica soltanto se prevista espressamente nel bando di gara.

In mancanza di tale previsione si applica l'art. 86 Codice, il quale stabilisce il cosiddetto taglio delle ali soltanto al fine del calcolo della soglia di anomalia, ma non prevede alcuna esclusione automatica (Consiglio Di Stato Sez. V, 30 Agosto 2004 n 5656), al contrario tutte le offerte anormalmente basse devono essere verificate secondo quanto stabilito dagli artt. 86, 87, 88 Codice e solo se risulteranno non giustificate all'esito della verifica potranno essere escluse.

Quesito 7

Se il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso e se sì l'offerta deve essere corredata da giustifiche in base all'art.86 comma 5 e art 87 comma 2 ?

Risposta al quesito 7:

Si applica l'art. 86 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici, il quale al comma 5 stabilisce che: *" Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio."*

Quesito 8

Se per quanto riguarda il punto 6 del disciplinare, essendo noi in possesso di un'attestazione SOA con categoria OG1 IV e OS6 II, dobbiamo produrre ugualmente una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economici?

Risposta al quesito 8:

In presenza dell'attestazione SOA anche nelle sole categorie e classifiche OG1 IV e OS6 II non è necessario produrre la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 28 D.P.R. 34/2000.

E' stato già precisato in risposta ai precedenti quesiti che l'attestazione SOA non è obbligatoria, ma facoltativa e alternativa alla dichiarazione di altri requisiti: sul punto si rinvia alla precedente risposta.

La ditta ora segnala che non possiede l'attestazione SOA per le categorie OS3 e OS7, pure indicate nel disciplinare, e chiede se il possesso delle sole categorie OG1 in classifica IV = €. 2.582.284 (secondaria) e OS6 in classifica II = €. 516.457 (prevalente) possa comunque sostituire la dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 28 D.P.R. 34/2000, cioè:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 100.000,00= IVA esclusa;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

In base all'art. 18. Requisiti di ordine speciale del D.P.R. 25-1-2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, si può dedurre che la iscrizione nella categoria OS6 in classifica II = €. 516.457 (prevalente) già da sola esaurisce il possesso dei requisiti di cui alla suddetta dichiarazione; infatti tale iscrizione è stata rilasciata in base al possesso dei seguenti requisiti:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria = importo dei lavori eseguiti direttamente (cifra di affari in lavori) non inferiore al 100% dell'iscrizione nella qualifica = €. 516.457
- b) adeguato organico medio annuo = costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori
- c) adeguata attrezzatura tecnica = dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.